

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE
MEDICI PER L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
ANNI 2011/2012

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale (di seguito A.C.N.) per la Medicina Generale del 29 luglio 2009;

VISTO l'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale anno 2007, approvato con D.G.R. VIII/4723 del 16 maggio 2007, e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA la D.G.R. VIII/6994 del 2 aprile 2008 con la quale è stata attivata l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito AREU);

RICHIAMATA, altresì, l'Accordo Integrativo Regionale con le Rappresentanze Sindacali della Medicina Generale per l'Emergenza Sanitaria Territoriale anno 2010 approvato con D.G.R. IX/58 del 26 maggio 2010;


VISTE le proposte avanzate nell'incontro del 22 novembre 2011 dalle OOSS dei Medici dell'Emergenza Territoriale;

VISTA la proposta in merito presentata da AREU alla Direzione Generale Sanità in data 25 marzo 2012;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Onorario professionale e quota integrativa regionale.

1. A far tempo dal 1 gennaio 2011, a ciascun Medico convenzionato che svolge attività di Emergenza Sanitaria Territoriale (di seguito MET) si conferma la corresponsione – in aggiunta al compenso previsto per ogni ora di attività a titolo di onorario professionale dall'A.C.N. 29 luglio 2009, art. 98, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni – della quota integrativa regionale di 10,75 euro/ora, prevista dall'art. 1 comma 1 dell'Accordo Integrativo Regionale del 22 marzo 2010, approvato con DGR. IX/58 del 26 maggio 2010 e fino ad oggi corrisposta.
2. La predetta quota di cui al comma precedente si conferma che è da intendersi comprensiva del compenso orario di 1,00 euro/ora prevista dall'Accordo Integrativo Regionale 2007, Sezione 3, che continuerà a non dover essere più corrisposto ai MET.
3. Si conferma, altresì, che ai MET non verrà più corrisposta la quota di 7.75 euro/ora prevista dalla D.G.R. VI/45819 del 22 ottobre 1999, punto 7.1 dell'Allegato 1.



Art. 2 – Astensione obbligatoria dal lavoro. Monte ore mensile.

1. Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo, pari a 21 giorni lavorativi, ai sensi dell'A.C.N. 29 luglio 2009, art. 98, comma 3, è quantificato in 133 ore annuali, ed è da considerare a tutti gli effetti come orario di servizio attivo. Le predette 133 ore di astensione per riposo concorrono, inoltre, al raggiungimento del debito orario mensile.
2. Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per i MET con incarico di durata inferiore alle 38 ore settimanali, sarà calcolato proporzionalmente alle ore settimanali di incarico, così come previsto dall'A.C.N. 29 luglio 2009, art. 98, comma 3.
3. Il debito orario mensile per i MET con incarico a 38 ore settimanali è quantificato in 162 ore. Per i MET con incarico di durata inferiore alle 38 ore settimanali, il debito orario mensile si riduce proporzionalmente alle ore settimanali di incarico attribuite.

Art. 3 – Formazione e aggiornamento

1. Al fine di proseguire nello sviluppo del percorso di maggior coinvolgimento dei MET nella attività formativa già proficuamente avviato negli anni 2010 e 2011, anche per l'anno 2012 ai MET è garantito un minimo di 40 ore annuali di formazione/aggiornamento, per la partecipazione a specifici corsi, ai sensi dell'A.C.N. 29 luglio 2009, art. 20, comma 12. La partecipazione ai predetti corsi di formazione, di cui all'art. 20 richiamato, sarà garantita da AREU, attraverso la diretta gestione della attività formativa. Le ore di formazione previste dovranno essere conteggiate e retribuite come orario di servizio.


Siglato in Milano il 24.5.2012

PER LA DIREZIONE GENERALE SANITA'

Dott. Carlo Lucchina

Dott. Marco Paternoster

Dott.ssa Maddalena Minoja



PER LE AZIENDE SANITARIE

Dott.ssa Mara Azzi

